

(N. 1288)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BOGGIANO PICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1955

### Disposizioni sulla stampa ai fini della protezione morale della infanzia e della adolescenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema che la onorevole Federici Maria ed altri intendevano risolvere con la proposta di legge: « Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza », è ancora purtroppo di penosa attualità.

Tale proposta infatti, presentata il 19 dicembre 1949, ottenne l'approvazione della Camera, ma non riuscì ad essere votata dal Senato prima dello scioglimento.

Ciò che diceva la onorevole Federici nella relazione della proposta stessa ci sembra possa essere ripetuto alla lettera: « La proposta di legge che presentiamo alla vostra approvazione nasce dalla constatazione, suffragata da educatori, da genitori, da medici e da magistrati, che alla base di ogni deviazione, di ogni delitto commesso dai giovani in questi anni si può sicuramente rintracciare la suggestione di certa stampa eccitatrice.

Noi ci rendiamo conto della delicatezza del terreno su cui ci muoviamo e della necessità di non ferire una conquista democratica tra le più gloriose, quale è quella della libertà di stampa, ma ci rendiamo altresì conto della su-

prema responsabilità che incombe sui legislatori per quanto riguarda la tutela della gioventù, e stimiamo che senza ledere la libertà di stampa si possa liberare i giovani dal pericolo di un traviamiento spirituale, che lentamente matura il delitto e prepara il carcere.

La legge dunque non è diretta contro la stampa ma contro gli speculatori dell'avida curiosità giovanile, i quali, per mezzo di pubblicazioni che iniziano al vizio, esaltano il banditismo e giungono perfino a spiegare la tecnica del delitto, rendono inefficace o annullano del tutto ogni azione educatrice della famiglia e della scuola e offendono il buon costume.

La legge non innova nulla, vuole soltanto rendere operante la Costituzione e feconde le disposizioni legislative in vigore. L'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione dice: « Sono vietate le pubblicazioni a stampa e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire o a reprimere le violazioni ».

Gli interventi da parte dei deputati di ogni settore, che accompagnarono la discussione in Aula della proposta alla fine del 1951 ed al-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'inizio del 1952 (interventi che trovarono larga eco nella stampa) mostrarono al Paese la gravità e l'urgenza del problema. In questi anni si può asserire, che la situazione è peggiorata, per cui ci sembra logico ripresentare quanto il Senato stava per approvare con qualche leggera modifica, fatta solo per rendere più agevole l'applicazione della legge.

La proposta prevede la costituzione di un Comitato di vigilanza in ogni capoluogo di Provincia, una Commissione di appello in ogni capoluogo di Regione e di una Commissione centrale di vigilanza in Roma.

Al Comitato debbono essere trasmesse le bozze di stampa di ogni pubblicazione destinata ai ragazzi, per l'esame e la decisione in merito. Contro tale decisione gli editori o gli stampatori possono ricorrere ad una Commissione di appello che viene istituita, nel capoluogo di Regione.

La Commissione centrale di vigilanza si riserva il compito di esaminare preventivamente le copie di pubblicazioni destinate all'infanzia che dovrebbero essere importate dall'estero e, fra l'altro, di compilare l'elenco delle pubblicazioni italiane e straniere, la cui esposizione al pubblico è vietata a tutela della moralità dell'infanzia e dell'adolescenza, e delle pubblicazioni che non possono essere poste in vendita ai minori degli anni 18.

Naturalmente sono stabilite delle sanzioni per i contravventori di tali norme. La proposta prevede pure una modifica dell'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, precisando quali pubblicazioni possono essere equiparate agli oggetti osceni agli effetti dell'articolo 528 del Codice penale. Gli editori e gli stampatori, a carico dei quali per un periodo di sei mesi non siano stati presi provvedimenti da parte dei Comitati di vigilanza, possono chiedere l'esonero dall'esame preventivo versando però un deposito cauzionale.

Ritengo che dopo le discussioni della passata legislatura e dopo la quotidiana constatazione dei fatti, sia chiaro, che il provvedimento è costituzionalmente ineccepibile, poichè, affermando la libertà, la tutela in modo particolare per coloro verso i quali debbono essere indirizzate le cure più attente di ogni Stato democratico.

Mi appello perciò ai colleghi sensibili ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza e pensosi per tante deviazioni che fanno temere per il domani, affinchè vogliano appoggiare con il loro voto tale provvedimento che vuole essere almeno una testimonianza di quanto il Parlamento si preoccupi dei problemi fondamentali della vita del nostro popolo.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

In ogni Capoluogo di provincia è costituito un Comitato provinciale di vigilanza per la stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. Sono considerati destinati ai fanciulli o agli adolescenti gli stampati e le pubblicazioni che per il loro contenuto, il loro oggetto e le loro caratteristiche grafiche appaiano rivolti agli stessi.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del tribunale del Capoluogo ed è composto:

a) del Procuratore della Repubblica o di un magistrato del Pubblico Ministero da lui designato, che lo presiede;

b) di due insegnanti delle scuole elementari e due delle scuole medie tra i quali un padre ed una madre di famiglia, designati dal Provveditore agli Studi;

c) di un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

d) di un medico designato dall'Ordine dei medici;

e) di un giornalista, designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

f) di un rappresentante degli editori, designato dall'Associazione nazionale di categoria.

Il Presidente del tribunale può nominare più sezioni dello stesso Comitato

## Art. 2.

È costituita in Roma un Commissione centrale di vigilanza per la stampa destinata alla infanzia e alla adolescenza.

La Commissione è nominata con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione ed è composta:

a) di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di cassazione, che la presiede;

b) del Presidente del tribunale dei minorenni di Roma o di un suo sostituto;

c) di due professori universitari particolarmente versati in psicologia infantile e pedagogia designati dal Ministro della pubblica istruzione;

d) di un padre e di una madre di famiglia, designati dal Ministro dell'interno;

e) di un funzionario del servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) di un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo;

g) di un membro del Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana, designato dal Presidente della Federazione stessa;

h) di uno scrittore di opere per l'infanzia, designato dalla Società italiana degli autori;

i) di un rappresentante degli editori, designato dall'Associazione nazionale di categoria.

I provvedimenti adottati dalla Commissione secondo le norme degli articoli seguenti, sono definitivi e sono annotati in un registro ostensibile al pubblico presso la Segreteria della Procura generale della Repubblica, della Corte di cassazione di Roma.

## Art. 3.

Gli editori di stampati o di pubblicazioni (periodici, albi, numeri unici, pubblicazioni occasionali) destinati all'infanzia o alla adolescenza, esclusi i libri, prima di porli comunque in diffusione sono tenuti a trasmettere tre esemplari in bozza al Comitato di vigilanza costituito presso il Tribunale nella cui circoscrizione esercitano la loro attività editoriale.

Qualora manchi l'editore, l'obbligo spetta allo stampatore.

Il Comitato di vigilanza concede o nega, con decisione motivata, l'autorizzazione alla stampa, entro 24 ore dalla presentazione quando trattasi di stampa periodica, entro tre giorni quando trattasi di stampa non periodica.

Le decisioni del Comitato sono annotate in un registro ostensibile al pubblico.

In caso di diniego o di ritardo da parte del Comitato, l'interessato può presentare reclamo, sul quale decide, entro cinque giorni, una Commissione regionale di appello.

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Corte di appello competente ed è composta:

a) di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, che la presiede;

b) di un giudice di Tribunale;

c) di tre cittadini compresi nell'albo dei giudici popolari per la Corte di assise di appello competente per territorio, scelti fra coloro che siano esperti di problemi morali ed educativi.

Tali cittadini saranno designati all'inizio dell'anno giudiziario dal Primo Presidente della Corte di appello tra coloro che siano esperti di problemi morali ed educativi.

Sono altresì designati con gli stessi criteri tre sostituti per i casi di assenza o di impedimento.

Decorso il termine di cinque giorni di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta alcuna decisione della Commissione di appello, l'autorizzazione si ha per concessa.

I provvedimenti della Commissione sono definitivi.

## Art. 4.

Chiunque importi dall'estero stampati o pubblicazioni destinati alla infanzia o alla adolescenza, è tenuto, prima di porli comunque in diffusione, a trasmetterne tre esemplari alla Commissione centrale di vigilanza.

La Commissione autorizza o vieta la diffusione degli stampati o delle pubblicazioni di cui sopra entro dieci giorni dalla data di presentazione.

I provvedimenti adottati dalla Commissione sono definitivi e sono annotati in un registro ostensibile al pubblico.

## Art. 5.

La Commissione centrale di vigilanza ha anche il compito di:

1) coordinare l'azione dei Comitati di vigilanza previsti dall'articolo 1 della presente legge ed esprimere pareri su ogni quesito tecnico o di opportunità, di cui sia da essi richiesta;

2) dare al Governo i pareri di cui sia richiesta sulle materie che formano oggetto della presente legge e formulare allo stesso proposte in tema di provvedimenti generali relativi alla stampa per l'infanzia e l'adolescenza;

3) compilare l'elenco delle pubblicazioni italiane e straniere la cui esposizione al pubblico è vietata a tutela della moralità dell'infanzia e dell'adolescenza;

4) compilare l'elenco delle pubblicazioni italiane e straniere, la cui vendita e distribuzione ai minori degli anni 18 è vietata, in quanto esse siano ritenute tali da costituire eccitamento sessuale per l'infanzia e l'adolescenza o una spinta alla corruzione.

## Art. 6.

Chi mette in diffusione, senza l'autorizzazione prescritta, stampati o pubblicazioni destinate alla infanzia o alla adolescenza, come indicato all'articolo 1 della presente legge, è punito con l'ammenda fino a lire 500.000.

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire 1.000.000 se la diffusione è fatta nonostante il diniego di autorizzazione.

## Art. 7.

Chiunque espone al pubblico, oppure offre in vendita, vende o comunque procura ai minori di 18 anni pubblicazioni vietate ai sensi dell'articolo 5, nn. 3° e 4° della presente legge è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa non inferiore a lire 100.000.

## Art. 8.

L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'articolo 528 del Codice penale sono equiparati agli oggetti osceni:

a) gli stampati o le pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti quando, in relazione alla particolare sensibilità ed impressionabilità proprie dell'età dei predetti, siano comunque idonei ad offendere il loro pudore o il

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

loro sentimento morale, ovvero a costituire per essi eccitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio;

b) gli stampati o le pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche o di avventure sia fatta in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza o di indisciplina sociale ».

**Art. 9.**

Quando i delitti previsti nell'articolo 528 del Codice penale hanno per oggetto stampati o pubblicazioni destinati ai fanciulli o agli adolescenti, la pena della reclusione è aumentata e la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Qualora gli stampati o le pubblicazioni punibili ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 costituiscano anche reato a norma dell'articolo 528 del Codice penale in relazione all'articolo 8 della presente legge e al primo comma del presente articolo, si applicano congiuntamente le pene previste per i due reati.

**Art. 10.**

Nelle ipotesi previste dagli articoli 528 del Codice penale, 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561, e 8 della presente legge, il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre che il direttore o il vicedirettore responsabile del periodico siano sospesi dall'esercizio delle rispettive attività presso qualsiasi periodico per una durata non superiore a due anni.

Nei casi più gravi la sentenza può disporre la sospensione degli effetti della regi-

strazione per una durata non superiore ad un anno.

Chi continua a pubblicare un giornale od altro periodico dopo che gli effetti della registrazione ne sono stati sospesi ai sensi del comma precedente è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 1.000.000.

**Art. 11.**

Gli editori di periodici a carico dei quali, durante sei mesi, non siano stati presi provvedimenti da parte dei Comitati di vigilanza, possono chiedere ai comitati medesimi l'esonero dall'esame preventivo dei periodici stessi.

Gli editori dovranno però versare un deposito cauzionale, il cui ammontare sarà proporzionato alla diffusione e al valore dello stampato o della pubblicazione.

Nel caso in cui l'esonero sia concesso, l'editore dello stampato o della pubblicazione è tenuto ad inviarne, a titolo gratuito, prima di porli in commercio, tre esemplari al Comitato di vigilanza.

La denuncia, da parte del Comitato di vigilanza, di uno stampato o pubblicazione che gode dell'esonero dall'esame preventivo, comporta l'immediata perdita di tale beneficio ed inoltre la perdita della cauzione ove segua la condanna.

**Art. 12.**

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con quello dell'Interno emanerà il Regolamento per le modalità di funzionamento dei Comitati di vigilanza, di cui agli articoli 1 e 3 e della Commissione centrale di cui all'articolo 2.